



Berna,

Ai partiti politici
Alle organizzazioni mantello dell'economia
Alle cerchie interessate

**Revisione parziale del Codice delle obbligazioni (protezione in caso di segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore)
Avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di svolgere una procedura di consultazione sull'avamprogetto summenzionato (AP-CO), interpellando i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello nazionali dell'economia e le altre cerchie interessate.

Siete pregati di inviare i Vostri pareri all'indirizzo indicato entro il **31 marzo 2009**.

L'avamprogetto adempie il mandato della mozione Gysin (03.3212) «Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione». La mozione chiede di disciplinare le condizioni di segnalazione, come pure di esaminare e, se necessario, inasprire le sanzioni per un licenziamento dovuto a una segnalazione. Inoltre la mozione chiede di sancire una protezione analoga per i funzionari pubblici, salvo quando sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e senza intervenire nella sfera di competenza dei Cantoni, nonché di verificare se è possibile introdurre un obbligo di denuncia per il personale federale.

L'avamprogetto propone di sancire le condizioni di segnalazione in un nuovo articolo 321a^{bis} AP-CO, che contempla la segnalazione al datore di lavoro (cpv. 1), alle autorità (cpv. 2) e all'opinione pubblica (cpv. 3). Una segnalazione alle autorità dev'essere preceduta da una al datore di lavoro, mentre l'informazione dell'opinione pubblica costituisce l'ultima istanza. La legge statuisce quali sono i casi in cui è consentito rivolgersi direttamente alle autorità o al pubblico e contiene una norma derogatoria a favore del segreto professionale e delle leggi speciali (cpv. 4).

Il licenziamento dovuto a una segnalazione è abusivo (art. 336 cpv. 2 lett. d AP-CO). Si applicano le sanzioni previste dal diritto vigente (art. 336a cpv. 1 e 2 CO).

L'indennità massima pari a sei mesi di stipendio corrisposta in caso di un licenziamento abusivo per gli altri motivi riconosciuti, viene applicata anche ai licenziamenti dovuti a una segnalazione.

L'obbligo e il diritto di segnalazione nel settore pubblico sono disciplinati da norme particolari contenute nella legge sul personale federale (LPers). Il disegno di legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione contiene un nuovo articolo 22a D-LPers che propone l'obbligo di denuncia per crimini e delitti perseguibili d'ufficio, commessi a danno delle autorità o scoperti dagli impiegati



nell'esercizio delle loro funzioni (cpv. 1). La disposizione sancisce altresì il diritto di segnalare irregolarità al Controllo federale delle finanze (cpv. 4). Chi denuncia un reato o segnala un'irregolarità non può essere penalizzato nella sua posizione professionale (cpv. 5). Un impiegato licenziato per lo stesso motivo può essere reintegrato (art. 14 cpv. 1 lett. d D-LPers).

È stato deciso di non proporre una legge speciale che contempla sia il settore privato sia quello pubblico federale e cantonale. I Cantoni rimangono interamente liberi di disciplinare le segnalazioni dei loro impiegati.

In allegato Vi inviamo l'avamprogetto di revisione parziale del Codice delle obbligazioni (segnalazione di irregolarità da parte del lavoratore) e il relativo rapporto esplicativo. Altri esemplari della documentazione sono ottenibili all'indirizzo seguente: <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html#DFGP>.

Vogliate per cortesia inviare le Vostre risposte all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto privato, Bundesrain 20, 3003 Berna, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: emanuella.gramegna@bj.admin.ch.

Ringraziandovi anticipatamente per la preziosa collaborazione, porgo distinti saluti.

Eveline Widmer-Schlumpf
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto e rapporto esplicativo